



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E

DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1995

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 96 IN DATA 24/07/1995.
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 IN DATA 28/11/2014.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - ambito applicazione
- Art. 2 - gestione del servizio
- Art. 3 - classificazione del Comune
- Art. 4 - tariffe
- Art. 5 - Funzionario Responsabile
- Art. 6 - tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 7 - quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 8 - ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 9 - piano generale degli impianti
- Art. 10 - impianti privati per affissioni dirette
- Art. 11 - autorizzazioni
- Art. 12 - modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 13 - anticipata rimozione
- Art. 14 - limitazioni e divieti
- Art. 15 - pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 16 - materiale pubblicitario abusivo
- Art. 17 - pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 18 - spazi per le affissioni su beni privati

TITOLO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 19 - oggetto
- Art. 20 - soggetto passivo
- Art. 21 - modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 22 - obbligo della dichiarazione
- Art. 23 - casi di omessa dichiarazione
- Art. 24 - pagamento dell'imposta sulla pubblicità
- Art. 25 - riscossione coattiva
- Art. 26 - rimborsi
- Art. 27 - rettifica e accertamenti d'ufficio

TITOLO III
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 28 - definizione e finalità del servizio
- Art. 29 - soggetto passivo
- Art. 30 - modalità per le affissioni
- Art. 31 - avvisi mortuari
- Art. 32 - rimborso dei diritti pagati
- Art. 33 - pagamento del diritto - recupero di somma

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 34 gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 35 sanzioni tributarie e interessi
- Art. 36 sanzioni amministrative
- Art. 37 riscossione

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38 norme di rinvio
- Art. 39 entrata in vigore

ALLEGATO A - tariffe

ALLEGATO B - spazi per le affissioni

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2
(gestione del servizio)

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono di esclusiva competenza comunale e vengono gestiti come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 in forma diretta.

ART. 3
(classificazione del Comune)

In applicazione dell'art 2 del D.Lgs. 507/93 il Comune di Budrio appartiene alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1992 (abitanti n. 14442) quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Pertanto le località del Comune di Budrio vengono classificate in un'unica categoria, alla quale si applicano le tariffe ordinarie.

ART. 4
(tariffe)

Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Municipale come indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Municipale entro il 31 Ottobre dell'anno precedente.

ART. 5

(funzionario responsabile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93 la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.

A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del D. Lgs. 507/93.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ART. 6

(tipologia degli impianti pubblicitari)

Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7 del DPR 16.12.92 n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", ma anche tutti i restanti mezzi fissi, anche se rapidamente amovibili, utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.

E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 7

(quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni)

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa n. 14698 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 177 corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 253 fogli del formato 70x100.

La superficie attuale degli impianti installati risulta essere di mq. 663 complessivi pari a n. 950 manifesti 70 x 100 come da elenco allegato B al presente Regolamento.

La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire ai privati non potrà superare il 10% della superficie effettiva degli impianti per pubbliche affissioni.

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 8

(ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni)

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

Qualora gli impianti destinati alla pubblicità istituzionale fossero, per qualsiasi motivo, insaturi, questi spazi potranno essere destinati alla pubblicità avente rilevanza economica.

ART. 9
(piano generale degli impianti)

Il piano generale degli impianti è approvato dalla Giunta comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione di settori comunali interessati.

Il piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 10
(impianti privati per affissioni dirette)

Nel rispetto della predisposizione del piano Generale degli impianti di cui all'art. 7 la Giunta Municipale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 11
(autorizzazioni)

L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi permanenti è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, mentre per i mezzi temporanei l'autorizzazione viene rilasciata dal servizio di Polizia Amministrativa, sentito preventivamente, per entrambi i casi, il parere vincolante di competenza della Polizia Municipale.

Nell'ipotesi di collocazione di striscioni pubblicitari in luoghi già predefiniti o usualmente utilizzati predisposti per tali fini dal Comune, l'autorizzazione viene rilasciata dal competente Servizio affissioni e pubblicità, prescindendo da ulteriori accertamenti, seguendo l'ordine delle richieste pervenute.

Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui ai commi precedenti (esposizione di locandine, cartoncini e simili, volantaggio effettuate a cura degli interessati, pubblicità permanente o temporanea

effettuata con veicoli di qualsiasi specie) l'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Per la pubblicità fonica l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada dal servizio Polizia Amministrativa ed è consentita dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. E' comunque vietata la pubblicità con mezzi acustici, fissi o mobili, in prossimità di case di cura e di riposo, ospedali, scuole, uffici pubblici e non deve contenere messaggi contenenti violazioni al Codice Penale o contrari all'ordine pubblico e del buon costume. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93 per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

Il responsabile del procedimento riceve ed esamina le domande e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 07.08.90 n. 241.

Copia delle domande e delle relative autorizzazioni nonché degli eventuali dinieghi dovranno essere tassativamente inoltrate all'ufficio Affissioni e Pubblicità per quanto di competenza.

ART. 12

(modalità per il rilascio delle autorizzazioni)

Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dei procedimenti autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del Piano Generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'art. 26 del D. Lgs. n. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 360/93.

Quanto sopra esposto nel rispetto di limiti di cui al D.Lgs 30 aprile 92 n. 285, D. Lgs 10 settembre 93 n. 360 e DPR 16 dicembre 92 n. 495.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

a - se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

b - se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del codice della Strada, e con riferimento all'art. 26, comma 3, del codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

domanda in carta bollata, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato;

- disegno in triplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;

- foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario; - copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

- parere della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto;

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Il responsabile del procedimento riceve ed esamina la domanda provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

ART. 13
(anticipata rimozione)

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 14
(limitazioni e divieti)

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal D. Lgs n. 507/93.

E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

ART. 15
(pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti)

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 16 del presente Regolamento.

Le autorizzazioni possono essere annullate per motivi di legittimità da parte del Segretario Comunale.

ART. 16
(materiale pubblicitario abusivo)

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al 5° comma successivo, sono eliminate o rimosse a

cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al precedente articolo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.lgs n. 507/93.

ART. 17

(pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali)

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, il cui ammontare sarà determinato con apposito atto deliberatorio, nonché il pagamento della tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

ART. 18

(spazi per le affissioni su beni privati)

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo del Servizio Comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7 del presente Regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

TITOLO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 19
(oggetto)

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 20
(soggetto passivo)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 21
(modalità di applicazione dell'imposta)

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Al fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario; nel caso di mezzi bifacciali, le superfici vanno separatamente considerate.

E' considerata unico mezzo pubblicitario, di cui all'art. 7, comma 5 del D.Lgs n. 507/93, e come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza l'una dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili nonché i festoni di bandierine e simili.

Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7 commi 2 - 6 e 7 del D. lgs 507/93.

ART. 22

(obbligo della dichiarazione)

Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Più dettagliatamente, nel caso di cambiamento del bene o servizio pubblicizzato o della rispettiva ditta produttrice, si procede a nuova tassazione senza obbligo di alcun conguaglio da parte dell'ente impositore, attesa l'assenza di qualsiasi vincolo giuridico o riferimento tra le due esposizioni; se invece, senza un mutamento del bene o servizio reclamizzato o del suo produttore, sia stato modificato il tipo di pubblicità (per esempio da normale a luminosa o viceversa, o con aumento o diminuzione dimensionale del mezzo ecc.), la nuova tassazione deve essere depurata dell'importo che, con riferimento allo stesso periodo, risulta già pagato a suo tempo per la precedente esposizione che è stata oggetto della variazione; se infine è stato solo modificato il contesto grafico del mezzo, senza cambiare le sue dimensioni né il tipo di pubblicità né il bene o servizio cui esso si riferisce, non si configura una variazione soggetta a nuova imposizione e il contribuente è esonerato da ulteriori adempimenti relativi al periodo per il quale l'imposta risulta già assolta.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata tacitamente con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatte salve le modalità previste dall'art. 12.

ART. 23

(casi di omessa dichiarazione)

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettrodomestico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
- del D. Lgs. n. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs n. 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 24

(pagamento dell'imposta sulla pubblicità)

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservato dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del comune.

L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore di lire tre milioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

ART. 25

(riscossione coattiva)

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni, il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Per la determinazione dei crediti privilegiati si applica il dettato del quarto comma dell'art. 2752 del Codice Civile per cui, per i crediti per tributi degli Enti locali, vale il privilegio generale sui mobili del debitore subordinatamente ai crediti dello Stato.

ART. 26
(rimborsi)

Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere, la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.

Su dette somme si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diventati esigibili per il contribuente.

ART. 27
(rettifica e accertamenti d'ufficio)

Il comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati:

- a - il soggetto passivo;
- b - la motivazione che ha ingenerato la pretesa tributaria;
- c - le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- d - l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi;
- e - il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;

f - l'organo cui aderire per il contenzioso tributario;

Gli avvisi di rettifica o di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, nominato dalla Giunta Municipale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del D. lgs. 507/93

TITOLO III
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28
(definizione e finalità del servizio)

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati e negli spazi consentiti, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 29
(soggetto passivo)

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 30
(modalità per le affissioni)

Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

Presso il Servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute; l'apposizione della firma del richiedente l'affissione nel registro cronologico, di fianco all'annotazione della commissione completa di tutti gli elementi sostanziali, sostituisce la commissione scritta.

La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con indicazione dei quantitativi affissi.

Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

E' consentito in via straordinaria il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti nel rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 31
(avvisi mortuari)

Gli avvisi mortuari possono essere affissi direttamente dalle agenzie di onoranze funebri negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesto, applicando in tali casi le norme vigenti in materia di imposta di pubblicità.

ART. 32
(Rimborso dei diritti pagati)

Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi in cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo. In ogni altro caso la liquidazione ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

ART. 33
(pagamento del diritto - recupero di somma)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 507/93

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non supera lire cinquecento o per eccesso se superiore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34
(gestione contabile delle somme riscosse)

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 507/93.

ART. 35
(sanzioni tributarie e interessi)

Trovano applicazione le sanzioni tributarie e gli interessi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 36
(sanzioni amministrative)

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni 1° e 2° del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine

stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.lgs n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Gli adempimenti relativi a tali trasgressioni sono di competenza della Polizia Municipale, nonché degli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

ART. 37
(riscossione)

Il pagamento effettuato a mezzo di c/c postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4 del D.lgs. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38
(norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti applicabili alla materia.

ART. 39
(entrata in vigore)

In sede di prima applicazione, le delibere relative alle tariffe, alla classificazione del territorio comunale ed al regolamento, hanno decorrenza dall'1 gennaio 1994.

ALLEGATO A

1) TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 12 Pubblicità ordinaria

L. 20000 al mq. per anno

Art. 12 e art. 7 comma 7 Pubblicità luminosa

L. 40000 al mq. per anno

Art. 12 comma 2 Pubblicità temporanea

L. 2000 al mq. per mese

L. 4000 al mq. per 2 mesi

L. 6000 al mq. per 3 mesi

Art. 13 Pubblicità effettuata con veicoli

L. 144000 autoveicolo con portata superiore 3000 kg

L. 96000 con portata inferiore a 3000 kg

L. 48000 altri veicoli

Art. 14 comma 1 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

L. 80000 al mq. per anno

Art. 14 comma 4 Pubblicità effettuata con proiezioni

L. 5000 al giorno

Art. 15 comma 1 Pubblicità effettuata con striscioni

L. 20000 al mq. per 15 giorni o frazione

Art. 15 comma 2 Pubblicità effettuata con aeromobili

L. 120000 per ogni giorno o frazione

Art. 15 comma 4 Pubblicità effettuata con volantini

L. 5000 al giorno per persona

Art. 15 comma 5 Pubblicità sonora

L. 15000 al giorno o frazione e per punto

2) TARIFFE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per i primi 10 giorni o frazioni L. 2200

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione L. 660

ALLEGATO B

LOCALITÀ	UBICAZIONE	DIMENSIONI	N. FOGLI	20x100	HQ.			
BUDRIO	piazza Filopanti		bif	70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	piazza Filopanti	ang. Bissolati	mon	70x100	cav.	1	,70	
BUDRIO	piazza Filopanti	ang. Bissolati	bif	140x100	teatro	4	2,80	
BUDRIO	piazzale della Gioventù		4	bif	200x140	8	5,60	
BUDRIO	piazzale della Gioventù		8	mon	140x200	4	2,80	
BUDRIO	via Andrea Costa	fr.	5	mon	70x100	avv. mort.	1	,70
BUDRIO	via Andrea Costa	fr.	5	mon	70x100	avv. mort.	1	,70
BUDRIO	via Andrea Costa		12	mon	140x200		8	2,80
BUDRIO	via Bastelli	fr.	1	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Battisti	fr. stazione		bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Battisti	fr. stazione		bif	200x200		12	8
BUDRIO	via Battisti	stazione		bif	70x100	cav.	2	1,40
BUDRIO	via Battisti			bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Benni		1	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Benni		1	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Benni		1	bif	70x100	avv. mort.	2	1,40
BUDRIO	via Benni	fr.	2	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Benni	fr.	2	bif	70x100	cav.	2	1,40
BUDRIO	via Benni	fr.	2	bif	70x100	teatro	2	1,40
BUDRIO	via Benni		11	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Benni	fr.	15	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Beroaldi		4	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Beroaldi		4	bif	70x100	avv. mort.	2	1,40
BUDRIO	via Bissolati		2	bif	70x100	teatro	2	1,40
BUDRIO	via Bissolati		7	bif	70x100	cav.	2	1,40
BUDRIO	via Bissolati		10	bif	70x100	cav.	2	1,40
BUDRIO	via Bissolati	Credito		bif	70x100	teatro	2	1,40
BUDRIO	via Bissolati	Chiesa		bif	70x100	avv. mort.	2	1,40
BUDRIO	via Bondioli		8	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Caduti di Cefalonia			bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Carducci		2	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Carducci	fr. Coop		bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Certani	fr.	5	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Certani	fr.	10	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Certani	fr.	15	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Certani	fr.	15	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Crati		14	mon	180x180		4	3,24
BUDRIO	via Dritto		16	mon	200x140		4	2,80
BUDRIO	via Edera	fr.	3	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Edera		17	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Edera		17	bif	70x100	avv. mort.	2	1,40
BUDRIO	via Edera		29	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Edera		31	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Edera		17	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Edera	Coop		bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Edera	fr. Coop		bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Edera	Coop		bif	70x100	cav.	2	1,40
BUDRIO	via Edera	Coop		bif	70x100	teatro	2	1,40
BUDRIO	via Edera	Coop		bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Edera	Coop		bif	240x140		8	6,72
BUDRIO	via Edera	Coop		bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Edera	ang. Frati		bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Europa	Parco Gyula		bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Europa	ang. Bondioli		bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Frati		4	bif	210x200		12	8,40
BUDRIO	via Frati	Chiesa		bif	70x100	cav.	2	1,40
BUDRIO	via Garibaldi	Teatro		mon	70x200	teatro	2	1,40
BUDRIO	via Giovanni XXIII		2	bif	200x140		8	5,60
BUDRIO	via Giovanni XXIII		2	bif	140x200		8	5,60
BUDRIO	via Giovanni XXIII	Scuole		bif	140x100	teatro	4	2,80

BUDRIO	via Giovanni XXIII	Scuola	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Giovanni XXIII	Piscina	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Gramsci	9	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Gramsci	23	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Gramsci	30	bif 210x200		12	8,40	
BUDRIO	via Gramsci	10	bif 70x100	avv. mort.	2	1,40	
BUDRIO	via Gramsci	30	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Gramsci	30	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Gramsci	43	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Gramsci	54	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Gramsci	64	bif 210x200		12	8,40	
BUDRIO	via Grandi	2	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Grandi	8	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	2	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	fr. 3	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	fr. 5	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	fr. 5	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	34	mon 140x200		4	2,80	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	34	mon 140x200		4	2,80	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	61	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	61	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	fr. 81	bif 70x100	avv. mort.	2	1,40	
BUDRIO	via Martiri Antifascisti	85	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Massarenti	1	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Massarenti	fr. 7	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Massarenti	fr. 8	bif 70x100	avv. mort.	2	1,40	
BUDRIO	via Massarenti	8	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Massarenti	8	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Massarenti	fr. 10	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Massarenti	24	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Massarenti	ang. Fratelli	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Mentana	9	mon 210x200		6	4,20	
BUDRIO	via Muratori	14	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Muratori	fr. Stadio	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Muratori	fr. Stadio	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Muratori	fr. Stadio	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Muratori	fr. Scuola	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Muratori	fr. Scuola	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Olmo	58	mon 200x140		4	2,80	
BUDRIO	via Partengo	fr. 2	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Partengo	fr. 16	bif 140x100		4	2,80	
BUDRIO	via Partengo	fr. 28	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Partengo	fr. 30	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Partengo	fr. 56	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Partengo	fr. 58	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Partengo	fr. Pal. Sport	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Partengo	fr. Pal. Sport	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Pascoli	p.zza Rep.	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Pieve	1	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Pieve	Chiesa	mon 70x100	avv. mort.	1	,70	
BUDRIO	via Saffi	Auditorium	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	via Saffi	ang. Bissolati	mon 100x70	avv. mort.	1	,70	
BUDRIO	via Savino	26	bif 200x140		8	5,60	
BUDRIO	via Zanardi	1	bif 140x200		8	5,60	
BUDRIO	via Zenzalino Nord	bocciofila	7	bif 200x140		8	5,60
BUDRIO	via Zenzalino Nord	bocciofila	7	bif 70x100	cav.	2	1,40
BUDRIO	viale Primo Maggio	5	bif 70x100	cav.	2	1,40	
BUDRIO	viale Primo Maggio	8	bif 210x200		12	8,40	
BUDRIO	viale Primo Maggio	14	bif 210x200		12	8,40	
BUDRIO	viale Primo Maggio	Parco Rinembr.	bif 140x200		8	5,60	

Totale Capoluogo 725 505,86

LOCALITA'	UBICAZIONE	DIMENSIONI: N. FOGLI 70x100			NO.
ARMAROLO	via Armarolo	26	mon 140x200	4	2,80
ARMAROLO	via Armarolo	33	bif 140x200	8	5,60
BAGNAROLA	via Bagnarola	fr. 45	mon 70x100 avv. mort.	1	,70
BAGNAROLA	via Bagnarola	63	bif 100x140	4	2,80
BAGNAROLA	via Bagnarola	Chiesa	mon 70x100 avv. mort.	1	,70
BAGNAROLA	via Bagnarola	Asilo	mon 140x200	4	2,80
BAGNAROLA	via XXV Aprile		bif 70x100 avv. mort.	2	1,40
CANALETTI	via San Vitale	63	mon 200x140	4	2,80
CASONI	via Casoni	20	bif 140x200	8	5,60
CENTO	via Passo Pecore	fr. 14	bif 140x200	8	5,60
DUGLIOLO	via Dugliolo	94	bif 70x100 avv. mort.	2	1,40
DUGLIOLO	via Dugliolo	94	mon 200x140	4	2,80
DUGLIOLO	via Dugliolo	fr. 120	bif 70x100 avv. mort.	2	1,40
DUGLIOLO	via Dugliolo	fr. 120	bif 140x200	8	5,60
DUGLIOLO	via Dugliolo	144	mon 210x150	4	3,15
DUGLIOLO	via Dugliolo	156	bif 100x140	4	2,80
MADDALENA	via Marana	27	mon 70x100 avv. mort.	1	,70
MADDALENA	via Marana	27	mon 140x200	4	2,80
MADDALENA	via Marana	fr. 29	bif 100x140	4	2,80
MADDALENA	via Pozzo	anq. S. Donato	bif 140x200	8	5,60
MADDALENA	via S. Donato	37	mon 100x140	2	1,40
MADDALENA	via S. Donato	37	mon 140x200	4	2,80
MEZZOLARA	via Cavazza	fr. 5	bif 140x200	8	5,60
MEZZOLARA	via Riccardina Mezz.	90	mon 140x200	4	2,80
MEZZOLARA	via Riccardina Mezz.	anq. Lumaca	bif 140x200	8	5,60
MEZZOLARA	via Riccardina Mezz.	fr. CC	mon 70x100 avv. mort.	1	,70
MEZZOLARA	via Riccardina Mezz.	fr. CC	mon 210x150	4	3,15
MEZZOLARA	via Riccardina Mezz.	fr. CC	bif 140x200	8	5,60
MEZZOLARA	via Schiassi	7	bif 70x100 avv. mort.	2	1,40
MEZZOLARA	via Schiassi	65	mon 210x180	6	3,78
MEZZOLARA	via Schiassi	fr. 74	bif 200x140	8	5,60
MEZZOLARA	via Schiassi	190	mon 210x180	6	3,78
MEZZOLARA	via Schiassi	190	mon 70x100 avv. mort.	1	,70
MEZZOLARA	via Schiassi	Chiesa	mon 200x140	4	2,80
PRUNARO	via Hori	54	bif 140x200	8	5,60
PRUNARO	via Hori	54	bif 70x100 avv. mort.	2	1,40
PRUNARO	via Hori	66	mon 140x200	4	2,80
PRUNARO	via Hori	66	mon 70x100 avv. mort.	1	,70
PRUNARO	via Hori	fr. Chiesa	bif 200x140	8	5,60
RICCARDINA	via Riccardina	9	mon 200x140	4	2,80
RICCARDINA	via Riccardina	fr. 46	bif 140x200	8	5,60
VEDRANA	via Croce Vedrana	Scuole	bif 140x200	8	5,60
VEDRANA	via del Lavoro	fr. 7	mon 140x200	4	2,80
VEDRANA	via Chiaradino	fr. 22	bif 200x140	8	5,60
VEDRANA	via Chiaradino	fr. 22	bif 70x100 avv. mort.	2	1,40
VEDRANA	via Chiaradino	30	mon 140x200	4	2,80
VEDRANA	via Chiaradino	61	mon 140x200	4	2,80
VEDRANA	via Zenzalino Nord	89	mon 200x140	4	2,80
VEDRANA	via Zenzalino Nord	89	mon 70x100 avv. mort.	1	,70
VIGORSO	via Vigorso	20	mon 140x200	4	2,80

Totale frazioni 225 157,36



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

inviata ai Capigruppo Consiliari

trasmessa al Co.Re.Co.

pubblicata all'Albo Pretorio in data
03/12/2014

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 66 del 28/11/2014

Adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
VIGENTE DI DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventotto del mese di **Novembre** alle ore **18:30** nella sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

PIERINI GIULIO	P	GOVONI EUGENIO	P
MINARELLI ISACCO	P	VENTUROLI CINZIA	P
BRINI GIANFRANCO	P	GIACON ANTONIO	P
BADIALI DEBORA	P	GHERARDI LUCA	P
SERRA SONIA	P	CARLOTTI GABRIELE	P
ROSSI SIMONA	P	MAZZANTI MAURIZIO	P
DAVALLI ANGELO	P	CARISI LEDA	P
BERSANI CARLO	P	GIANFRANCESCO PASQUALE	A
ORLANDINI VALERIO	P		

Presenti n. : 16

Assenti n. : 1

Sono presenti gli Assessori: Stefano Pezzi, Giovanni Montanari.

Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANFRANCO BRINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE DI DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento di disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare n. 96 in data 24/07/1995;

VISTA la Legge Regione Emilia Romagna 4 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07/10/2013 avente ad oggetto "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo – adesione";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 51 del 29/11/2013 avente ad oggetto "Approvazione ordine del giorno P.G. 23476 avente ad oggetto "Budrio per la legalità contro il gioco d'azzardo";

VISTA, infine, la delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 154 dell'11/03/2014 avente ad oggetto "Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Proposta della Giunta Regionale in data 17/02/2014, n. 183)";

RITENUTO in coerenza con quanto indicato negli atti sopra riportati ed in particolare nel protocollo allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera C.C. n. 51/2013, di prevedere il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nel territorio comunale, al fine di garantire che la diffusione della pratica del gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la salute cittadina e nell'intento di limitare le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi, soprattutto sulle fasce di consumatori psicologicamente più deboli, incentivando un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza;

VISTA la proposta di integrazione del vigente Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni nella formulazione riportata al punto 1 del dispositivo del presente atto, che introduce e disciplina vincoli inerenti le modalità di propaganda pubblicitaria di tali forme di gioco, senza incidere sulla materia precipuamente tributaria;

VISTO il Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con apposita convenzione Rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con atto giuntale n. 47 del 21/12/2013 ha disposto l'attribuzione

dal 1/1/2014, al Dr. Barbaro delle funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Economico- Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare, riunitasi in data 21/11/2014;

A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione del Regolamento vigente di disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare n. 96 in data 24/07/1995, prevedendo l'inserimento nel TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI del seguente articolo che recita:

"ART. 33 bis – Divieti di pubblicità e responsabilità del Comune

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità in qualsiasi forma, ivi comprese le pubbliche affissioni, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali. E' vietato, altresì, l'utilizzo di termini quali: casinò, slot machine o altri che richiama il gioco d'azzardo.

2. Fermi restando i vincoli di cui al comma precedente sull'uso dei termini, è consentita l'esposizione della sola insegna di esercizio.

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

Deliberazione di Consiglio n° 66 del 28/11/2014

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.”

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
VIGENTE DI DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

VISTO:

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TRIBUTI ASSOCIATO
(Dott. Riccardo Barbaro)**

Budrio, li 20.05.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
VIGENTE DI DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .**

VISTO:

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile.


**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI**

Ad interim

(Dott. ssa Angela Petrucciani)

Budrio, li 7 di luglio 2011





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


GIANFRANCO BRINI

IL SEGRETARIO GENERALE


D.SSA RITA PETRUCCI

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Dec. Leg.vo 267/2000;

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 134 - comma 3 - del Dec. Leg.vo 267/2000.

Budrio, lì 03/12/2014


IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA RITA PETRUCCI